



Tribunale di Ragusa

Il giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16/12/2020;

vista la domanda di liquidazione dei beni ex art. 14ter, l. 3/2012, depositata in data 1/10/2020 da Maria Grazia Dipasquale e da Giovanni Migliore;

vista la documentazione allegata alla domanda;

vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Angelo Giallongo, e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta;

ritenuto che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;

ritenuto infatti che gli istanti non sono assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla l. 3/2012 in precedenza;

ritenuto che sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni degli istanti (euro 440.039,74) e il loro patrimonio prontamente liquidabile (costituito da beni mobili per euro 2.400,00 e da beni immobili per euro 89.553,88), con conseguente definitiva incapacità di adempiere – allo stato – regolarmente alle predette obbligazioni;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 9, commi 2 e 3, e 14ter, l. 3/2012;

verificata sommariamente l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, in base alla documentazione versata in atti;

ritenuto che la proposta prevede, oltre alla liquidazione degli immobili siti in [redacted] in catasto al foglio [redacted] part. [redacted], sub [redacted], anche la sospensione della cessione del quinto a carico di Maria Grazia Dipasquale e a favore della Fides s.p.a., con attribuzione delle somme disponibili alla procedura;

ritenuto che il quinto dello stipendio di Maria Grazia Dipasquale risulta suscettibile di apprensione da parte della presente procedura, alla luce di quanto disposto dall'art. 545, comma 4, c.p.c., il tutto senza ulteriore operatività della cessione del quinto in favore della Fides s.p.a., in considerazione della natura liquidatoria della presente procedura (cfr., in tal senso, Trib. Milano 23/7/2020);

ritenuto, infine, che gli istanti hanno chiesto di essere autorizzati a continuare ad utilizzare gli immobili siti in [redacted] in catasto al foglio [redacted] part. [redacted] sub [redacted] quale abitazione principale degli stessi;

ritenuto che occorre a tal fine disporre un sopralluogo da parte del liquidatore, affinché lo stesso verifichi se i suddetti immobili costituiscano effettivamente l'abitazione principale degli istanti, dovendosi riservare all'esito ogni decisione sul punto;

P.Q.M.

1) nomina liquidatore il dott. Angelo Giallongo;

2) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

3) sospende in particolare la procedura esecutiva immobiliare n. 3/2018, pendente dinanzi a questo Tribunale;

4) dispone la pubblicazione della domanda di liquidazione e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile);

5) ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, in quanto il patrimonio liquidabile comprende beni immobili;

6) avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14quinquies, comma 3, l. 3/2012, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

7) avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14undecies della l. 3/2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

8) assegna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14sexies e ss. della l. 3/2012;

9) dispone che il liquidatore effettui un sopralluogo presso gli immobili siti in [REDACTED], in catasto al foglio [REDACTED] part. [REDACTED] sub [REDACTED] al fine di verificare se gli stessi costituiscano effettivamente l'abitazione principale degli istanti, e depositi all'esito breve relazione scritta.

Si comunichi al nominato liquidatore per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto.

Ragusa, 14 gennaio 2021.

Il giudice

Carlo Di Cataldo